

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3051

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FIANDROTTI, DIGLIO, AMODEO, ZAVETTIERI, ALAGNA,
ROTIROTI, FERRARINI, MUNDO, CURCI, NONNE,
ANDÒ, BREDA**

Presentata il 22 luglio 1988

**Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente
la riforma del sistema previdenziale forense**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 20 settembre 1980, n. 576, per riformare il sistema previdenziale degli avvocati e procuratori contiene norme di evidente iniquità e che vanno necessariamente riformate.

Questa legge prevede principalmente quattro forme di assistenza:

pensione di anzianità e vecchiaia (articoli 2 e 3), riconosciuta dopo 35 o 30 anni di contribuzione;

pensione di inabilità (articolo 4);

pensione di invalidità (articolo 5);

pensione di reversibilità e indiretta (articolo 7).

L'articolo 22 prescrive poi per tutti gli esercenti la professione forense l'iscrizione obbligatoria alla Cassa mentre l'articolo 10 statuisce per tutti indistintamente il

pagamento di un contributo, oggi pari al 10 per cento del reddito. L'articolo 11 aggiunge un contributo integrativo del 2 per cento sugli incassi, di cui è prevista la rivalsa nei confronti della clientela.

Gli articoli 4, 5 e 7 però contengono anche una inspiegabile e vergognosa discriminazione. Gli avvocati vengono distinti in due categorie: quelli che hanno iniziato la professione prima dei 40 anni e quelli che l'hanno iniziata dopo i 40 anni.

Ai primi spettano tutte le forme di assistenza sopra delineate; ai secondi, pur pagando gli stessi contributi, sono negate la pensione di invalidità, la pensione di inabilità, le pensioni di reversibilità ed indiretta ed è riconosciuta la sola pensione di anzianità e vecchiaia, ma, se si considera che la prima spetta dopo 35 anni di contribuzione e la seconda dopo 30 anni, si può dire statisticamente nep-

pure queste, se è vero che la vita media non va al di là dei 70 anni.

Superfluo considerare il caso di chi iniziasse la professione a 45 o 50 anni.

Quanto sia assurdo per un istituto di previdenza lasciare senza assistenza chi soltanto dopo i quaranta anni sia riuscito a realizzare una sua aspirazione è evidente anche alla persona meno sensibile a problemi di socialità.

L'iniquità in questione assume poi maggiori proporzioni se si considera che molte altre categorie professionali, quali ingegneri, geometri, ostetriche, commercialisti, ecc., godono di una assistenza assolutamente aliena da simili discriminazioni.

L'evidente stridore di queste norme ha portato, sul piano interpretativo quando si è tentato di appianare le contraddizioni, alla elaborazione di giudicati che rappresentano veri e propri *monstra*. È stato affermato che il legislatore, per motivi che nessuno si è preoccupato di individuare, considerate le diverse caratteristiche (quali?) delle varie categorie professionali, ha ritenuto di dare prevalenza ora al principio « mutualistico » ora al « principio solidaristico ». Nei confronti degli avvocati sarebbe passato da un « prevalente sistema mutualistico » ad un « prevalente sistema solidaristico » giungendo così a giustificare per gli ultraquarantenni l'obbligo di pagare interamente i due contributi senza riconoscere loro alcuna forma di assistenza o previdenza.

Come dire che, in nome della solidarietà sociale, un singolo cittadino ha obbligo di solidarietà verso tutti gli altri mentre tutti gli altri non hanno quest'obbligo nei confronti del singolo. Come dire: uno per tutti e nessuno per uno!

Oltre che iniquo il concetto è dunque contraddittorio e negatore di se stesso.

A sostegno della tesi essi poi aggiungono che nel sistema solidaristico, non essendoci alla base un contratto, come nel sistema mutualistico, non è necessario che vi sia corrispondenza tra prestazione e controprestazione (contributi ed assistenza). Superando così in un solo colpo

sia la regola generale secondo cui *inadimplenti non est adimplendum*, sia i suggerimenti di tutta la cultura fondata sulla teoria del contratto sociale, soprattutto però le norme ricordate violano fortemente anche la carta costituzionale nel dettato degli articoli 2, 3 e 4 (solidarietà; uguaglianza; diritto al lavoro).

Si deve tuttavia riconoscere che il Parlamento ha evidentemente già avvertito l'assurdità di questa situazione, quando dopo 6 anni di applicazione della citata legge n. 576 del 1980 si è trattato di riordinare la legge sulla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti.

È stata allora emanata la legge 29 gennaio 1986, n. 21, che è la copia conforme della legge n. 576 del 1980 modificata negli articoli 4, 7 e 22. E tale è la sostanza della presente proposta di legge.

L'articolo 4 della proposta di legge in esame trae motivo dal fatto che, nonostante la legge n. 576 del 1980 stabilisca all'articolo 18, commi primo e sesto, che i contributi da riscuotere mediante ruoli sono « da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette » e nonostante che sia l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, stabilisca che « l'esattore è retribuito con un aggio a carico degli enti destinatari del gettito dei tributi » e sia il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, al comma quinto dell'articolo 61 stabilisca che « sono a carico dello Stato e degli altri enti impositori il pagamento della commissione », la Cassa ha sempre fatto pagare agli iscritti gli aggi di riscossione.

In attesa che l'intera materia venga riordinata con una legge valida per tutte le categorie professionali, come da più parti è stato auspicato vi invitiamo ad approvare il progetto in questione allo scopo di soddisfare ad una inderogabile ed urgente esigenza di giustizia.

La proposta di legge che si propone per l'approvazione non presenta problemi di copertura finanziaria non riguardando il bilancio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nella lettera *b)* del primo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 576, le parole: « e la iscrizione sia in atto continuativamente da una data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell'iscritto » sono abrogate.

2. Il quinto comma dell'articolo 7 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come sostituito dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, è abrogato.

ART. 2.

1. Il sesto comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

« L'iscrizione alla cassa è facoltativa per gli avvocati e procuratori legali iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta anche precedentemente alla iscrizione nell'albo professionale; l'iscrizione è altresì facoltativa per i praticanti procuratori abilitati al patrocinio ».

ART. 3.

1. Ai soggetti di cui al sesto comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, che optino per la non iscrizione alla cassa, è dovuto, entro 90 giorni dalla data di opzione, il rimborso di quanto precedentemente pagato ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, nonché il rimborso della parte di minimo di cui al terzo comma

dell'articolo 11 eccedente la maggiorazione percentuale di cui al primo comma dello stesso articolo 11.

2. Sulle somme da rimborsare, comprensive degli oneri accessori di riscossione, sono dovuti gli interessi legali e la svalutazione calcolati e capitalizzati anno per anno e per il tempo intercorrente tra la data del versamento e quella dell'effettivo saldo.

ART. 4.

1. Il sesto comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, va interpretato, in riforma, nel senso che gli oneri di riscossione sono a carico dell'ente impositore.

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.